

Legge Regionale 23/11/2012, n. 43

“Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 *Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione* e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 97 del 27/11/2012]

Art. 10

(Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18

“Norme in materia funeraria”)

1. L’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 viene così sostituito:

“1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.

2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f).”.